

NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Per la notifica della cartella esattoriale è necessario un termine di decadenza. Questa è la decisione della Corte Costituzionale, che con sentenza n.280 del 07/07/2005, sancisce il diritto all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo entro termini che consentano il diritto alla difesa del contribuente sancito dall'art 24 della Costituzione.

Ad oggi quindi, anche in seguito alle modifiche introdotte dal d.l.17/06/2005 n.106, l'art.25 del DPR 602/73 stabilisce che:

il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31/12:

- a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art.36-bis del DPR 600/73
- b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art.36-ter del DPR 600/73
- c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.